



**ITALIA**  
**SPORT**  
E SALUTE

# MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di  
Strategie, Affari Legislativi  
e Relazioni con gli Stakeholders

9/2020



Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti provvedimenti:

- c.d. decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) (G.U. del 28 ottobre u.s.);
- legge 8 ottobre 2020, n. 128, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020" (G.U. del 16 ottobre u.s.);
- legge 13 ottobre 2020, n. 126, avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del c.d. decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020) (G.U. del 13 ottobre u.s.);
- decreto 12 agosto 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede l'asse-

gnazione di risorse destinate a ciclovie urbane (G.U. del 10 ottobre u.s.).

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 18 ottobre u.s., ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Il provvedimento sarà trasmesso alle Camere per l'avvio dell'iter parlamentare.

Pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport le risposte alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.

## 1 GAZZETTA UFFICIALE

- |            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>1.1</b> | DECRETO - LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137<br>Decreto "Ristori"  | 4  |
| <b>1.2</b> | LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126<br>TESTO COORDINATO DEL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104<br>Decreto "Agosto"                           | 5  |
| <b>1.3</b> | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 OTTOBRE 2020<br>Contrasto del virus COVID-19                               | 10 |
| <b>1.4</b> | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT<br>DECRETO 13 OTTOBRE 2020<br>Discipline sportive da contatto | 12 |
| <b>1.5</b> | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 OTTOBRE 2020<br>Contrasto del virus COVID-19                               | 13 |
| <b>1.6</b> | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 OTTOBRE 2020<br>Contrasto del virus COVID-19                               | 14 |
| <b>1.7</b> | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br>DECRETO 15 SETTEMBRE 2020<br>Registro unico nazionale del Terzo settore       | 16 |

## 2 SENATO DELLA REPUBBLICA

- |            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>2.1</b> | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1970<br>Contrasto del virus COVID-19         | 17 |
| <b>2.2</b> | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 1721<br>Legge di delegazione europea 2019-2020 | 18 |

## 3 CAMERA DEI DEPUTATI

- |            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>3.1</b> | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 1008 e abbinate PDL<br>Interventi per il settore ittico | 19 |
|------------|--|----|

## 4 PARLAMENTO

- |            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>4.1</b> | ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI – A.G. N. 101-BIS<br>Revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto | 20 |
| <b>4.2</b> | TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI<br>Corte dei conti<br>Gestione finanziaria di CONI Servizi S.p.A.                   | 21 |

## 1.1 DECRETO "RISTORI"

Decreto - Legge 28 ottobre 2020, n. 137

*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

Publicazione in Gazzetta Ufficiale:

28 ottobre 2020 - Serie Generale n. 269

Il provvedimento, costituito da 35 articoli e due allegati, prevede allo stanziamento di risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati. Per quanto di particolare interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.

### **ART. 2 - RIFINANZIAMENTO COMPARTO DEL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 1295/1957**

La norma incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'apposito comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive (di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295/1957), per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del "DL-Liquidità" (esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI).

### **ART. 3 - FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, le cui risorse sono assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa dei sodalizi sportivi dilettantistici che hanno cessato o ridotto l'attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con

provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

### **ART. 17 – DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI**

La norma riconosce per il mese di novembre 2020 un'indennità di 800 euro – nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020 - in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

A tale scopo, le risorse trasferite a Sport e salute S.p.A. sono incrementate di 124 milioni di euro per il 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL-Curaltalia", come prorogate e integrate.

Si considerano redditi da lavoro che non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse

equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Le domande degli interessati, unitamente all'auto-certificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite apposita piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A., che, sulla base del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche acquisito dal CONI, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020, per i quali permangano i requisiti, l'indennità di 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per novembre 2020.

Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo pe-

riodo, del "DL-Agosto", si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a detto limite di spesa, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla copertura dei costi di funzionamento, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

## 1.2

## DECRETO "AGOSTO"

**Legge 13 ottobre 2020, n. 126**

**Testo coordinato del D.L. 14 agosto 2020, n. 104**

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.*

*Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.».*

Il testo del decreto-legge n. 104/2020 coordinato con la legge di conversione n. 126/2020 è costituito da 167 articoli e 3 allegati.

Il provvedimento introduce misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia da COVID-19. Per quanto di interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.

### **ART. 2 - CIG IN DEROGA PER SPORTIVI PROFESSIONISTI**

La norma interviene sull'articolo 22 del "DL-Cural-

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**

13 ottobre 2020 - Serie Generale n. 253  
Supplemento Ordinario n. 37

talia" al fine di introdurre disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (con conseguente abrogazione dell'articolo 98, comma 7, del "DL-Rilancio"). Nello specifico:

- ✓ i lavoratori dipendenti iscritti al citato Fondo che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane;

- ✓ le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate;
- ✓ per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste;
- ✓ la retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro e ai periodi e importi di CIG in deroga;
- ✓ al riconoscimento di tali benefici si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per il 2020.

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI DELLO SPORT**

La norma conferma, per il mese di giugno 2020, l'indennità di 600 euro, prevista per marzo 2020 dal "DL-Curaltalia" e per aprile e maggio 2020 dal "DL-Rilancio", in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità non concorre alla forma-

zione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL-Curaltalia", come prorogate e integrate dal "DL-Rilancio". La somma è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per il 2020, e senza necessità di ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono individuate le modalità di attuazione della misura e le cause di esclusione; inoltre, sono definiti i criteri di gestione delle risorse, le forme di monitoraggio e controllo della spesa, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.

#### **ART. 12-BIS - ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL PROFESSIONISMO NEGLI SPORT FEMMINILI**

La norma istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per il 2020 e di 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le modalità di accesso al Fondo - nel limite massimo delle risorse stanziato - sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Al fine di accedere al Fondo, le Federazioni sportive devono deliberare - entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge - il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

I finanziamenti a valere sul Fondo sono concessi per le seguenti finalità:

- ✓ per il 2020:
  - svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi (per almeno la metà dei finanziamenti richiesti);
  - sostegno al reddito e tutela medico-sanitaria delle atlete;

- ✓ per il 2021 e 2022:
  - reclutamento e la formazione delle atlete, nonché estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle stesse (per almeno la metà dei finanziamenti richiesti);
  - riorganizzazione e il miglioramento delle infrastrutture sportive, qualificazione e formazione dei tecnici, promozione dello sport femminile, sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo.

Le Federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo devono presentare un resoconto semestrale sull'utilizzo delle risorse al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

Da ultimo, la norma abroga l'articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2020, che introduceva una misura finalizzata a promuovere il professionismo nello sport femminile.

#### **ART. 81 - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI NELLO SPORT**

La norma riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa di 90 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398/1991.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione di tale misura, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 241/1997.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con specifici ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto per dette spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

#### **ART. 82 – MISURE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO CORTINA 2021**

La norma consente alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) - in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo – di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto all'emergenza COVID-19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione di tale garanzia.

Inoltre, prevede che la Federazione Italiana Sport

Invernali (FISI) predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021, accompagnata da un'analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport per la successiva trasmissione alle Camere e il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Da ultimo, interviene sull'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 sia per adeguare la disciplina vigente all'attuale assetto delle funzioni amministrative sia per confermare alcune previsioni relative alla valutazione d'incidenza e ai termini di consegna delle opere infrastrutturali.

#### **ART. 97 – ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI**

La norma introduce la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del "DL-Rilancio" possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### **ART. 100, COMMA 1 – CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE**

La norma stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio 2019 – con cui è stata fissata la durata ex-lege di quindici anni, tra l'altro, per le concessioni demaniali marittime a carattere turistico ricreativo - si applichino anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive

iscritte al registro Coni, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

#### **ART. 5 - NASPI E DIS-COLL**

La norma proroga a determinate condizioni:

- ✓ di due mesi le indennità NASPI e DIS-COLL che terminano tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- ✓ di ulteriori due mesi le indennità NASPI e DIS-COLL che sono terminate tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal "DL-Rilancio").

#### **ART. 21-BIS, COMMA 1 – LAVORO AGILE**

La norma prevede che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

#### **ART. 32, COMMA 1 E COMMA 2, LETTERA B) - INCREMENTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

La norma incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Quota parte di tali risorse - 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021 - è destinata anche all'assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per detta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.



**ART. 57, COMMA 18-BIS – PROROGA VITA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA**

La norma - intervenendo sull'articolo 43 del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 – proroga al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

**ART. 64, COMMA 3 - FONDO DI GARANZIA PMI**

La norma interviene sull'articolo 13, comma 12-bis, del "DL-Liquidità" allo scopo di prevedere che, fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI, fino ad un importo di 100 milioni di euro, siano destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del medesimo articolo - con copertura al 100% per un importo non superiore a 30.000 euro - in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'esame in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti:

**9/2700/11 (Testo modificato) - FURGIUELE (L-SP):**

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare l'impatto della norma citata in premessa sulla platea delle società sportive dilettantistiche che possono accedere agli investimenti in campagna pubblicitaria e sponsorizzazioni, anche considerando l'opportunità di estendere la misura ivi prevista ai soggetti che applicano la legge n. 398 del 1991 i quali rappresentano la quasi

totalità delle associazioni sportive dilettantistiche;

**9/2700/52 (Testo modificato) – VERSACE (FI-BP):**

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, eventualmente anche normativamente, al fine di meglio disciplinare l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive in modo da consentire una diffusa e uniforme ripresa delle attività di base sull'intero territorio nazionale; a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure specifiche di sostegno per le associazioni sportive ospitate in palestre scolastiche volte a sostenerle nelle spese aggiuntive sopportate collegate al rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza COVID;

**9/2700/61 (Testo modificato) – MARIN (FI-BP):**

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di eliminare, nel primo provvedimento utile in esame, qualsiasi riferimento alla quota minima di ricavi necessari per poter essere destinatari di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazioni nonché a prevedere un incremento delle risorse destinate a tale misura pari almeno a 200 milioni di euro;

**9/2700/74 (Testo modificato) – BARELLI (FI-BP):**

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a prevedere l'estensione a tutti gli interventi effettuati sugli impianti sportivi, della normativa in materia di detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto superbonus), di cui all'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge n. 34 del 2020.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
13 ottobre 2020**

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
13 ottobre 2020 - Serie Generale n. 253

*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

Il provvedimento è costituito da dodici articoli e ventidue allegati.

L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Per quanto di particolare interesse, vengono stabiliti i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva" (comma 1, lettera a). Inoltre:

- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 6, lettera b);
- ✓ è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della

famiglia di cui all'allegato 8 (comma 6, lettera c);

- ✓ è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (comma 6, lettera d);
- ✓ per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione

della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle citate competizioni, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali (comma 6, lettera e);

- ✓ l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome (comma 6, lettera f);
- ✓ lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; tali divieti decorrono da giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato provvedimento del Ministro dello sport (comma 6, lettera g);

- ✓ al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella prevista dichiarazione. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riportare i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento (comma 6, lettera h);
- ✓ le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (comma 6, lettera l).

L'articolo 3 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 19 e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera b), si riportano le seguenti: "lavarsi spesso le mani. *Si raccomanda di*

*mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"; "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva".*

L'allegato 9 reca le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020.

Tali disposizioni si applicano dal 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

## **1.4** DISCIPLINE SPORTIVE DA CONTATTO

---

**Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport  
Decreto 13 ottobre 2020**

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
13 ottobre 2020 - Serie Generale n. 253

*Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.*

---

Il provvedimento, costituito da un articolo e un allegato, reca l'elenco delle discipline sportive «da contatto», ai fini dell'applicazione

dell'articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
18 ottobre 2020**

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
18 ottobre 2020 - Serie Generale n. 258

*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19».*

Il provvedimento, costituito da due articoli e un allegato, apporta varie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. In particolare, con la sostituzione dell'articolo 1, comma 6, lettere e) e g), si prevedono le seguenti misure:

- ✓ sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie

respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali (articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1)

- ✓ lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla lettera e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e

competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale (articolo 1, comma 1, lettera d), n. 2)

Inoltre, intervenendo sull'articolo 1, comma 6, lettera l), vengono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo dalle ore 8 alle ore 21 (articolo 1, comma 1, lettera d), n. 3).

Da ultimo, si segnala la sostituzione dell'allegato 8 al DPCM 13 ottobre 2020 con l'Allegato A al decreto, recante "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" (articolo 1, comma 1, lettera e).

Tali disposizioni si applicano dal 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

## 1.6 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
24 ottobre 2020**

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
25 ottobre 2020 - Serie Generale n. 265

*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

Il provvedimento è costituito da dodici articoli e ventidue allegati.

L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Per quanto di particolare interesse, vengono stabiliti i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva" (comma 1, lettera a). Inoltre:

- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per

le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 9, lettera b);

- ✓ sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 9, lettera c);
- ✓ è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività,

salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (comma 9, lettera d);

- ✓ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da Organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle citate competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva (comma 9, lettera e);
- ✓ sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione,

nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 9, lettera f);

- ✓ fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (comma 9, lettera g);
- ✓ al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella prevista dichiarazione e verificato dal vettore. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento (comma 9, lettera h);
- ✓ sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino' (comma 9, lettera l);
- ✓ sono chiusi gli impianti nei comprensori

sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 9, lettera mm);

L'articolo 3 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 19 e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera c), si riportano le seguenti: "lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"; "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva".

L'allegato 9 reca le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020.

Tali disposizioni si applicano dal 26 ottobre 2020 - in sostituzione di quelle del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020 - e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

## **1.7** REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**  
**Decreto 15 settembre 2020**

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
21 ottobre 2020 - Serie Generale n. 261

*Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.*

Il provvedimento, costituito da 40 articoli, disciplina:

- ✓ le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare per l'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;

- ✓ le modalità di deposito degli atti;
- ✓ le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico;
- ✓ le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro imprese e il Registro unico, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.



## 2.1 | CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1970/AS – CONTE / SPERANZA

*Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.*

### NORME D'INTERESSE

Articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b)  
Articolo 5

Stato: 1<sup>a</sup> lettura

### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Presentazione:** 7 ottobre 2020

**Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I):**  
8 ottobre 2020

**Relatrice:** Valeria Valente (PD)

**Avvio iter Commissione:** 13 ottobre 2020

### Proroga misure di contrasto e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

#### 29 ottobre u.s.

La Commissione – dopo aver svolto un ciclo di audizioni informali - ha avviato l'esame degli emendamenti.

Per quanto di particolare interesse, il provvedimento proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2020 le disposizioni di cui ai decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020 che consentono l'adozione di misure per evitare la diffusione del virus COVID-19. Inoltre, introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia

garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande), restando esclusi da detti obblighi, tra l'altro, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Da ultimo, conferma l'applicazione del DPCM 7 settembre 2020 e della misura relativa ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020 – e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA**  
**DDL 1721/AS - CONTE / AMENDOLA**

*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.*

**NORME D'INTERESSE**

Articoli 3, 14 e 15

Stato: 1<sup>a</sup> lettura

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Presentazione:** 14 febbraio 2020

**Assegnazione Commissione Politiche dell'Unione europea (XIV):** 20 febbraio 2020

**Relatore:** Gianni PITTELLA (PD)

**Avvio iter Commissione:** 3 marzo 2020

**Ultima seduta:** 9 settembre 2020

**Avvio iter Assemblea:** 7 ottobre 2020

**Approvazione:** 29 ottobre 2020

**Servizi di media audiovisivi; sanità animale; dispositivi medici.**

**29 ottobre u.s.**

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in prima lettura, il provvedimento.

Per quanto di interesse, l'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. La nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, compresi i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. Le nuove disposizioni rafforzano la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le

produzioni audiovisive europee e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

L'articolo 14 fissa i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

L'articolo 15 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale, tra l'altro, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, in materia di dispositivi medici, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (per quanto riguarda le date di applicazione di alcune disposizioni).

## 3.1 INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA**  
PDL 1008/AC - L'ABBATE (M5S) e abbinate PDL

*Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.*

**NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO**  
Articoli 14, 16, 18 e 19

Stato: 1<sup>a</sup> lettura

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**Presentazione:** 26 luglio 2018

**Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):**  
29 gennaio 2019

**Relatori:** Lorenzo VIVIANI (L-SP)  
e Filippo GALLINELLA (M5S)

**Avvio iter Commissione:** 27 marzo 2019

**Ultima seduta:** 14 ottobre 2020

**Avvio iter Assemblea:** 19 ottobre 2020

Commissioni di riserva delle aree marine protette; Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura; Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura; tonno rosso.

### 19 ottobre u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha svolto la discussione sulle linee generali del provvedimento. Con riferimento al testo unificato, si segnalano gli articoli 14, 16, 18 e 19, che concernono, rispettivamente, le Commissioni di riserva delle aree marine protette, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, le

Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura (di cui fanno parte anche "fino a due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative") e i criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso.

## 4.1 REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

### ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 101-BIS

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.*

### NORME D'INTERESSE

Articoli 3, 4, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, e 26

Stato: 2<sup>a</sup> parere

### CAMERA DEI DEPUTATI

**Assegnazione Commissioni Trasporti (IX), Bilancio (V) e Politiche UE (XIV):** 8 ottobre 2020

**Parere Commissione Trasporti (IX):**

28 ottobre 2020 - favorevole

**Parere Commissione Politiche UE (XIV):**

28 ottobre 2020 - favorevole

### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Assegnazione Commissioni Lavori pubblici (VIII) e Bilancio (V):** 8 ottobre 2020

**Parere Commissione Lavori pubblici (VIII):**

27 ottobre 2020 - favorevole

**Parere Commissione Bilancio (V):**

21 ottobre 2020 - non ostativo

Il provvedimento consta di 34 articoli che intervengono sul decreto legislativo n. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto, come modificato dal decreto legislativo n. 229/2017.

Per quanto di particolare interesse:

- ✓ l'articolo 3 introduce l'articolo 2-bis in materia di "nautica sociale": si tratta, tra l'altro, della navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scavo di lunghezza fino a sei metri;
- ✓ l'articolo 4 reca la definizione di unità da diporto a controllo remoto, descritta come unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando;
- ✓ l'articolo 11 concerne il regime dei natanti da diporto e delle moto d'acqua;
- ✓ l'articolo 12 introduce l'articolo 27-bis che disciplina le unità da diporto a controllo remoto;
- ✓ l'articolo 15 include le moto d'acqua tra le unità da diporto al cui comando abilita la patente speciale di categoria D;
- ✓ l'articolo 21 disciplina la figura dell'istruttore

professionale di vela: si tratta di colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attività dell'istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purchè abitualmente e non occasionalmente.

Inoltre, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di vari aspetti, tra cui: l'individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati (nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del CONI e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea) dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela; le condizioni e modalità per il

rilascio del certificato di idoneità psichica e fisica anche da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana, in fase di acquisizione di uno dei citati brevetti o qualifiche professionali;

- ✓ l'articolo 22 concerne l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato su vari siti istituzionali,

tra cui quello della Federazione italiana vela; gli articoli 23 e 24 disciplinano, rispettivamente, le scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica;

- ✓ l'articolo 26 inserisce il Ministero della difesa e la Marina militare tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi.

## **4.2** | GESTIONE FINANZIARIA DI CONI SERVIZI S.P.A.

---

### TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

#### Corte dei conti

---

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259/1958 - la determinazione e la relazione sulla gestione finanziaria della CONI Servizi S.p.A. per l'esercizio 2018

(Doc. XV, n. 337).

La documentazione è stata deferita alle Commissioni Bilancio (V) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati e alle Commissioni Bilancio (V) e Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.